

Relazione introduttiva

RENATO BORRUSO

Fin da quando a metà del 900, – inventato il computer – cominciarono a emergere i nessi che potevano intercorrere tra il suo uso e il mondo del diritto (nessi per evidenziare i quali Loevinger coniò nel 1949 il termine di «giurimetrica», Losano, nel 1969, di «giuscibernetica» e Frosini, nel 1975, quello di «giuritecnica») e, soprattutto, fin da quando in Italia, prima al mondo, cominciò a funzionare nel 1971 il centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione per ricercare telematicamente, la legislazione e la giurisprudenza, fin da allora si prese coscienza del fatto che si imponeva una nuova materia di studio nell'ambito delle scienze giuridiche, volta a far conoscere, approfondire e sviluppare tutti i molteplici aspetti dell'intreccio, sempre più evidente e promettente, tra informatica e diritto.

Per questa ragione sorse, proprio nel 1987, l'ANDIG, associazione tra coloro che tale materia avevano cominciato a insegnare negli atenei italiani e che fu subito chiamata spontaneamente «informatica giuridica», come rileva lo stesso acronimo dell'associazione stessa: ANDIG appunto (cioè Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica) che ha organizzato questo convegno.

Non pochi di quei docenti (ricordo, tra gli altri, i professori Frosini, Pattaro, Losano, Lombardi Valluri e Carcaterra) erano cattedratici di filosofia del diritto e di teoria generale del diritto e dello Stato, ma fu subito evidente che, pur essendo innegabili i nessi tra tali materie tradizionali e la neonata informatica giuridica e grande merito averli messi in luce, tuttavia l'informatica giuridica doveva essere riconosciuta come materia di studio universitario, autonoma, onnicomprensiva e unitaria, pur comprendendo in sé tre oggetti diversi sì, ma inscindibilmente connessi e precisamente:

1) l'addestramento degli studenti nell'uso pratico del computer per far loro acquisire la c.d. «abilità informatica»;

2) il «diritto dell'informatica» cioè lo studio delle leggi che regolano l'uso del computer e che tende alla soluzione dei molteplici e non facili problemi giuridici che esso crea quanto più si diffonde negli ambienti più vari. Si tratta di un diritto specializzato, analogo a tutte le altre discipline giuridiche assunte a materie di studio separate e distinte, quale, ad esempio, il diritto industriale, il diritto bancario, il diritto della navigazione e della circolazione stradale e quindi, come loro, degno di una trattazione separata e unitaria;

3) l'«informatica del diritto» (o «informatica giuridica in senso stretto», che dir si voglia) che studia, invece, le ragioni e le modalità dell'influenza che l'informatica può avere sull'evoluzione del diritto: sia perché fornisce nuovi e ben più efficaci strumenti per la sua conoscenza, attraverso la costituzione di banche dati a elaborazione elettronica della legislazione, della giurisprudenza e della dottrina, sia perché affronta il problema affascinante dell'applicabilità automatica della legge e della formazione cibernetica di atti amministrativi e di contratti, sia perché induce a riflettere sulle differenze e sulle affinità tra legislazione e *software*, tra «volontà volente» dell'uomo che agisce direttamente e «volontà voluta» da lui depositata nel *software* e agente in sua assenza, sia perché prospetta la possibilità, attraverso l'adozione di un linguaggio informatico analogo a quello usato nel *software* di descrivere le leggi in maniera più completa e inequivoca (c.d. «legimatica») di risolvere in maniera ben più soddisfacente tanti problemi giuridici e anche sociali e interpersonali: si pensi alla pubblicità, all'interpretazione dei contratti da parte del contraente debole, sia infine perché mira a gestire nei tribunali cause giudiziarie (civili e penali) in tempi più rapidi e in modo ragionevole ed economico, anche qui ricorrendo all'uso del computer.

Tutte e tre le anzidette componenti di questa materia – abilità informatica, diritto dell'informatica e informatica del diritto (che in senso largo e onnicomprensivo possiamo continuare a chiamare «informatica giuridica») hanno più che un comune denominatore, un presupposto, una radice comune indefettibile: e cioè la conoscenza e l'approfondimento di che cosa sia effettivamente il computer, di come esso funzioni, di quali

siano tutte le sue possibilità e peculiarità e, anche ovviamente, i suoi limiti e i rischi del suo uso.

Questa diffusa conoscenza oggi non c'è ancora quantunque tanti usino il computer quasi esclusivamente per la videoscrittura e per navigare in Internet (e posta elettronica).

Al riguardo mi limito a constatare che oggi purtroppo ancora troppi, specie nel mondo forense, hanno un'idea profondamente sbagliata del computer, ritenendolo la «macchina per eccellenza», il vertice e l'apoteosi di una meccanizzazione progressivamente sopraffattrice dello spirito umanistico e ignorano che, invece, il computer è ben più che una macchina, poiché in esso è riprodotto e applicato il pensiero e la volontà dell'uomo: il *software* come *imago mentis* e, quindi, paradossalmente, come rivincita delle scienze umanistiche su quelle esatte.

Nessun insegnamento, quindi, dell'informatica giuridica onnicomprensivamente intesa, sarà possibile senza, preliminarmente, almeno un minimo di cultura informatica, ma non come potrebbe essere rappresentata e insegnata freddamente da un ingegnere in termini esclusivamente matematici (il computer: «macchina numerica che elabora potenze del 2»), ma come può essere rivisitata e illustrata nell'ottica squisitamente umanistica del giurista, ben più attento dell'ingegnere a far rilevare tutti i nessi tra informatica e diritto e, comunque, ben più capace di esprimersi nel modo più familiare ai giuristi. Senza questa cultura, senza questa conoscenza unitaria e preliminare, lo studente di legge che smanetta sul computer è soltanto una «scimmia addestrata», il giurista, che studia le leggi sull'uso di esso, non capisce a fondo il significato dei termini tecnici in esse contenuti e quindi, non li interpreta correttamente (potrebbe mai capire, ad esempio, perché il legislatore qualifichi come «opera letteraria» il *software* che è parte integrante del computer?); non capisce la connessione tra la nozione di algoritmo (che è alla base del *software*) e norma giuridica, che intercorre, tra il problema millenario dell'interpretazione sempre in qualche misura soggettiva e opinabile della legge e l'inequivocità del *software* (connessione che Frosini mirabilmente evidenziò chiamando l'istituto che, alla Sapienza, volle creare presso la sua cattedra di filosofia del diritto, con l'espressione congiunta di «Istituto di teoria dell'interpretazione e di informatica giuridica»). Privo anche di un minimo di cultura informatica, il legislatore si mostra incerto e impacciato nel formulare le

leggi che regolano l'uso del computer; il magistrato, l'avvocato, il notaio, il cancelliere, quando ne fa uso *non agit sed agitur*.

Lo stesso diritto dell'informatica non si presta a essere frazionato tra le varie materie giuridiche tradizionali nel cui ambito viene a collocarsi oggi, quasi come ospite, l'uso del computer, perché, così frazionato non solo andrebbe perduta la visione panoramica del diritto dell'informatica ma dovrebbe essere insegnato *pro parte* dal docente di ciascuna materia ospitante (ad esempio dal docente di diritto civile per quanto concerne il valore probatorio dei documenti sottoscritti con firma digitale; nel diritto processuale civile, penale, non si saprebbe se farlo illustrare al docente dell'una o dell'altra materia. Probabilmente finirebbero per parlarne tutti ma in maniera insufficiente) cioè da un docente il più delle volte culturalmente ed emotivamente lontano dal mondo dell'informatica, sì da non riuscire ad accendere nei discenti l'interesse necessario per uno studio proficuo. Quando poi – come spesso accade – una novità informatica – come ad esempio il documento informatico e la firma digitale – si inseriscono in più materie tradizionali, come, nell'esempio prospettato.

Ecco perché spero che questo convegno, che mi onoro di introdurre, riesca a convincere che l'informatica giuridica, nella sua triade inscindibile di «abilità informatica», «diritto dell'informatica» e «informatica del diritto», debba costituire oggetto di insegnamento obbligatorio nel corso di laurea in scienze giuridiche come materia autonoma, onnicomprensiva e unitaria da parte di un docente esperto sia di diritto che di informatica e, a tal fine, vada modificata la declaratoria di cui al D.M. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 marzo 2005¹ che incorpora sbrigativamente al «IUS/20» l'informatica giuridica nella filosofia del diritto negandone, così, l'autonomia e l'unitarietà. Se questa mia speranza andasse delusa e, con essa, quella dei giovani cultori dell'informatica giuridica – che difficilmente, per la loro diversa preparazione, potrebbero vincere un concorso a cattedre di filosofia del diritto e si vedrebbero, quindi, ingiustamente esclusi dall'insegnamento universitario della materia specifica cui, pure spesso con vera passione, si sono dedicati – riten-

¹ Che, a sua volta, modifica gli allegati B e D del D.M. 4 ottobre 2000 concernente la definizione e l'ambito delle varie materie di studio.

go che l'informatica giuridica in tutte e tre le sue componenti appassirebbe presto come un fiore reciso dalla sua pianta, con danno assai grave per il progresso e dell'informatica e del diritto in quanto quasi certamente, nessuno riuscirebbe più, attraverso una visione integrata e approfondita della loro connessione, a promuovere lo sviluppo dell'informatica anche nel campo del diritto per risollevarlo il diritto (e, con esso la giustizia) dalla crisi profonda di efficienza in cui purtroppo è caduto.